



COMUNE DI MAGOMADAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Vittorio Emanuele n. 52 - 09090 - Tel. 0785/35323, www.comune.magomadas.or.it;
e-mail: protocollo@comune.magomadas.or.it - PEC: protocollo.magomadas@digitalpec.com

BANDO PUBBLICO

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/1998, ART. 11 ANNUALITÀ 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 36/36 del 09.07.2025 "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*";

VISTA la determinazione del Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) n. 2222/35034 del 21.07.2026 recante "*Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno*"

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **31/10/2026** (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'annualità 2026;

ART. 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

- Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Magomadas e occupate a titolo di abitazione principale.
- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
- La residenza anagrafica nel Comune di Magomadas deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.
- Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

ESCLUSIONI DALLE AGEVOLAZIONI:

- Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
- Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1 ($€ 611,85 * 13 * 2$) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.
L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**.
- **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e Protocollo e devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione attestante la propria situazione personale, familiare e reddituale, ovvero:

- Copia del documento di identità e del codice fiscale;
- Dichiarazione ISEE in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- Copia del versamento dell'Imposta annuale di registrazione, relativa all'ultimo anno;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione relative all'anno 2026.
(Le ricevute/bonifici relative ai mesi successivi alla data di scadenza del presente bando dovranno essere presentate presso l'ufficio competente entro e non oltre il 15 gennaio 2027. Superata tale data queste ultime non verranno conteggiate ai fini del rimborso);
- Dichiarazione personale resa ai sensi della L. 445/2000 relativa alla composizione del proprio nucleo familiare;
- Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n° 286/98;

- Per i soli cittadini extracomunitari: certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D.L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con legge n. 133/2008);
- Eventuale copia della certificazione attestante la condizione di invalidità;
- Codice IBAN intestato al beneficiario oppure delega ad un altro codice Iban e beneficiario.

La mancata esibizione della documentazione entro i termini fissati, produrrà l'esclusione dalla graduatoria ed il conseguente decadimento dal beneficio economico.

Le domande andranno consegnate entro la data del **31/10/2026** presso l'ufficio Protocollo e Servizi Sociali del Comune di Magomadas e/o tramite Posta certificata o e-mail ai seguenti indirizzi:

- protocollo.magomadas@digitalpec.com.
- protocollo@comune.magomadas.or.it

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione.

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Nel caso in cui, nel corso della medesima annualità, il richiedente sia stato titolare di contratti di locazione riferiti ad alloggi ubicati in Comuni diversi il contributo massimo spettante è determinato prendendo a riferimento il canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, risultante dalla somma dei canoni riferiti ai periodi di locazione nei diversi Comuni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere concessi ed erogati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le istanze degli aventi titolo saranno soddisfatte con una riduzione proporzionale sulla base degli importi determinati a monte della riduzione svolta per riportare il beneficio al massimo consentito come previsto dall'art. 2. Qualora tuttavia a seguito della decurtazione risulti un importo di beneficio superiore al massimo consentito, l'importo sarà riportato nei limiti dal massimo stesso.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI BENEFICI

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 4 *“Determinazione della misura dei contributi”*. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

ART. 6 – FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE

Il Comune procederà all'istruttoria delle istanze ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Provvederà quindi alla formazione della graduatoria per le rispettive fasce A e B, identificando i beneficiari.

L'elenco degli ammessi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Magomadas.

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Il proprio fabbisogno alla Regione verrà comunicato entro il 15 novembre 2026.

Il Comune di Magomadas effettuerà la liquidazione dei contributi dopo che il Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avrà predisposto l'elenco definitivo dei Comuni ammessi al finanziamento e dopo aver acquisito dai beneficiari la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, nonché ai relativi decreti di attuazione ed alle direttive di cui Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09.07.2025.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali. Tel. 0785/35323

Magomadas, lì 25.09.2026

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Giuseppina Cubeddu